

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i titoli delle categorie sopra richiamate e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 483/97, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

max p. 10

1) Servizio di ruolo e non di ruolo presso Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ex artt. 22 e 23 DPR 483/97:

1. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3. in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento

2) Servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

3) Servizio nel profilo professionale e categoria a concorso presso Case di Cura convenzionate o accreditate e strutture ambulatoriali convenzionate o accreditate; il servizio è ridotto al 25% della durata e il convenzionamento deve essere dichiarato nel certificato o autocertificato.

Qualora nelle autocertificazioni di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incarico o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.

Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 23 del DPR 483/1997.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

max p. 3

- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- Specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- Specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento.
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, per ognuna, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.
- Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
- Master di 1° e 2° livello attinenti, rilasciati da Università, punti 0,50
- Dottorati di ricerca attinenti conclusi, punti 1,5
- Altri dottorati di ricerca conclusi, punti 0,50.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

max p. 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, nazionale o internazionale, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa ed allegate integralmente alla domanda. Costituiscono oggetto di valuta-

zione articoli, capitoli di libro, lettere all'editore, comunicazioni orali, abstract e poster allegati integralmente alla domanda.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

max p. 4

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è determinato dai singoli elementi documentali prodotti dal candidato.

Nello specifico verranno valutate borse di studio e attività svolte presso Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con il Servizio Sanitario Nazionale e attività formativa specifica e attinente, ancorché svolte prima del termine della formazione specialistica.

Sarà altresì valutato il possesso del titolo di Esperto di Radioprotezione secondo i seguenti criteri:

I° grado p. 0,2000

II° grado p. 0,4000

III° grado p. 0,8000

La Commissione decide altresì di attenersi ai seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- a) i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- b) i certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, in originale o in copia autenticata o autocertificata;
- c) i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
- d) per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
- e) per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- f) non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- g) non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;
- h) non saranno valutati attestati laudativi, né gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
- i) non saranno valutate attività formative non attinenti e non correttamente dichiarate;
- j) non saranno valutate attività libero-professionali svolte presso privati;
- k) i titoli di studio rilasciati da Università estere dovranno essere allegati.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).